

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91017610758	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SUBACQUEA "PAOLO PINTO GALLIPOLI ODV"	
TIPO ATTIVITA' 931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA TORINO 12	
C.A.P. 73014	COMUNE GALLIPOLI
PROV. LE	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SRGLNN65B62D883A	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SERGI LUCIA ANNA	

DATA 02/11/2020

IL FUNZIONARIO

Funzionario Referente
Giuseppe Di Sansimone

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASARANO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 01/2020
Associazione subacquea di volontariato "Paolo Pinto" - Gallipoli

Oggi 11 ottobre 2020 alle ore 16.00, presso la sede sociale dell'Associazione subacquea di volontariato denominata "PAOLO PINTO", in via Torino n. 12 a Gallipoli (LE), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamento dello Statuto, adeguato ai requisiti, formali e sostanziali, richiesti dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, signora Sergi Lucia Anna, viene nominato Segretario dell'Assemblea la signora D'Aversa Tatiana.

Sono intervenuti all'Assemblea n. 28 associati su un totale di n. 50 soci; per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente sono presenti tutti i consiglieri in carica.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara che la presente assemblea è validamente costituita per deliberare sui punti all'ordine del Giorno e dichiara aperta la riunione.

Il Presidente, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessario la modifica dello Statuto sociale, nel testo di cui dà lettura ai presenti, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di adottare il nuovo Statuto Sociale composto da n. 40 (quaranta) articoli nel testo letto dal Presidente in assemblea.

Il Presidente viene incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto.

La registrazione del presente Atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. lgs. n° 117/2017.

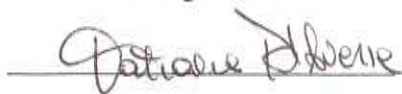
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Inoltre, viene dato mandato al Presidente di comunicare a tutti gli enti e/o organi preposti l'adeguamento statutario con la conseguente nuova denominazione dell'associazione che riporta l'acronimo ODV obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel RUNTS, approvato dall'assemblea:

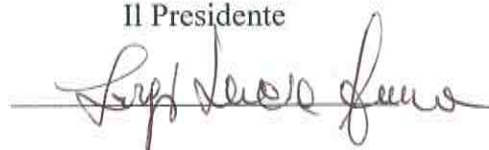
ASSOCIAZIONE SUBACQUEA "PAOLO PINTO GALLIPOLI ODV"

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 18:30.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 30/10/2020
SERIE 3 NUMERO 2285/1
VERSATE EURO 0 (ESSENTE)

Funzionario Referente
Giuseppe Di Sansimone



ELENCO SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'11/10/2020

ASSOCIAZIONE "PAOLO PINTO" ODV

NOMINATIVO SOCIO	DATA DI NASCITA
STEFANELLI ROEMI	22.12.1966
ANTONELLA SEBASTI	12/6/1973
BIANCO ROBERTO	17.6.1978
DEGIORGI FRANCESCO	18.03.1961
BENVENGA LAVINIA	04.07.1958
PASSASEO MARIA ROSARIA	17.3.1965

FIRMA
Stefanello
Antonella Sebastia
Roberto Bianco
Francesco Degiorgi
Lavinia Benvenge
Maria Rosaria Passaseo

IL PRESIDENTE

Luigi Delella Benu

IL SEGRETARIO

Vittorio Delella

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Gallipoli alla via Torino n. 12, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata – ASSOCIAZIONE SUBACQUEA "PAOLO PINTO GALLIPOLI ODV" - in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo, non costituendo modificazione dello statuto.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – L'ASSOCIAZIONE SUBACQUEA "PAOLO PINTO GALLIPOLI ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, e' apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dalle norme del presente statuto, ed agisce secondo i limiti del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio direttivo con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie, succursali, distaccamenti operativi, uffici di rappresentanza e sessioni staccate su tutto il territorio nazionale. L'Associazione, può aderire a Coordinamenti di organizzazioni similari o specificatamente a Colonne Mobili di Soccorso nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed europeo in caso di calamità ed emergenze.

Finalità e attività

Art. 3 – L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione a forma volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, quindi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;



- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare l'Associazione organizza, promuove e svolge attività subacquee e del nuoto pinnato, attività di protezione civile con interventi di soccorso in mare, culturali (didattico-divulgative), ricreative (fotografia subacquea, video-ripresa subacquea), di promozione della corretta fruizione dell'ambiente marino (fornendo indicazioni sulle caratteristiche della costa e dei fondali e assistenza a tutti i possibili fruitori, compresi i bambini, anziani e diversamente abili), salvaguardia dell'ambiente, tutela e protezione dei beni ambientali ed archeologici (monitoraggio, ripristino e riqualificazione) con riferimento a quelle connesse all'ambiente marino e costiero, di collaborazione con istituti di ricerca e istituti scolastici, organizza corsi di formazione per soccorso di primo intervento, con azioni di simulazione ed esercitazione di soccorso in mare ed in ambiente costiero; progetta e propone attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente attraverso l'organizzazione di conferenze, esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni e quant'altro verrà posto in essere sia autonomamente che in collaborazione con le Autorità interessate od altre organizzazioni similari. In riferimento alle attività sportive dilettantistiche l'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le



disposizioni del Coni e lo Statuto e regolamenti delle federazioni e/o Enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

Art. 4 – L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: collaborazione con enti locali attraverso la stipula di apposite convenzioni; cooperazione con altre associazioni di volontariato, enti ed istituzioni pubbliche per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli; organizzazione di corsi ed attività addestratrici in particolare per le attività nei quali l'associazione identifica i propri fini statuari; assistenza alla popolazione; soccorso di emergenza in mare; supporto organizzativo e amministrativo; ricerca e soccorso persone disperse; salvaguardia del patrimonio ambientale.

Art. 5 – Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Tuttavia l'Associazione può avvalersi anche di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 c. 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile nel quadro di una relazione diretta con i comuni nonché prestare assistenza tecnico logistica agli organizzatori di eventi diversi, manifestazioni sportive, musicali, culturali e religiose fatto salvo che esse risultino legittimamente eseguibili dai propri aderenti. In tal caso è escluso l'impiego di stemmi o emblemi riconducibili all'attività di Protezione Civile.

Art. 6 – Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017.

Soci

Art. 7 – Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il loro tempo libero e le proprie capacità. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi – assenza di provvedimenti disciplinari o radiazione in ambito sportivo dilettantistico.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.



Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento; è esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa; la qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 11 che ne comportano la perdita.

I soci in fase operativa, dovranno indossare una divisa con un contrassegno che comprovi l'appartenenza dell'operatore all'Associazione, non potranno utilizzare dispositivi acustici e luminosi (sirene, lampeggianti) che possa creare equivoci con mezzi di soccorso o di ordine pubblico salvo autorizzazione dell'autorità competente.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 – La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità del pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

Volontari

Art. 12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una auto certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio e associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salvo quanto previsto all'art. 29 ultimo comma del presente statuto.

Assemblea

Art. 16 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 – L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante avviso a mezzo sms esposto anche sulla bacheca sociale o con altri mezzi tecnologici tra cui wapp che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci.

Art. 18 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



Signature

Signature

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché il Presidente possa accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota ed il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione.

Art. 20 – Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 – nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto al voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni (salvo diversa inderogabile disposizione di legge) sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22 – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate da almeno un anno ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti e odv associate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere




di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail e/o sms inviati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa;

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.



Art. 24 – il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- determina l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 – In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gru", is located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "AO", is located at the bottom right of the page.

Presidente

Art. 26 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 28 – Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario può svolgere anche le funzioni di Tesoriere

Organo di controllo

Art. 29 – Nei casi indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Revisione legale dei conti

Art. 30 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dalla Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi, o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 32 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;



- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. N. 117/2017 e, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Nota Integrativa al Bilancio. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 33 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Art. 34 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 – L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.



Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai soggetti indicati all'art. 14, c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017 e secondo quanto ivi indicato.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 c. 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata AR o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norme finali e transitorie

Art. 39 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 40 – Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c. 2, del Codice del Terzo Settore.

Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime precedente divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

